



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 12

Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti promuovono l'impiego di norme e sistemi di accreditamento internazionali e si scambiano informazioni su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, anche nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995. 2. Le parti rafforzano la cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, anche per quanto riguarda lo sviluppo di capacità tecniche e la cooperazione per il rispetto delle misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi. 3. Le parti designano un punto di contatto che ha il compito di coordinare lo scambio di informazioni e la cooperazione in conformità del presente articolo e di agevolare le iniziative di cooperazione regolamentare tra le parti.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it